



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1)	ZAFFIRI ANTONIO	Presidente	SI	
2)	GIANCOLA MAURIZIO	Vice Presidente	SI	
3)	BERARDINUCCI DAVIDE	Consigliere	SI	
4)	CAMPLESE EMIDIO	Consigliere	SI	
5)	CHIACCIA GIANNI	Consigliere		SI
6)	DI DONATO NUNZIO	Consigliere	SI	
7)	ORLANDO ALESSIO	Consigliere	SI	
8)	PACE PIERPAOLO	Consigliere	SI	
9)	RUGGERO LINO	Consigliere		SI
10)	SANTORO MORIONDO	Consigliere		SI
11)	SBORGIA FRANCESCA	Consigliere		SI
12)	TULLI GIUSEPPINA	Consigliere	SI	
13)	VESPA DOMENICO	Consigliere	SI	
Totale			9	4

Partecipa segretario Generale DR. MICHELE FRATINO.

N° Delibera: CP-2019-0000065

Oggetto

Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 65 del 29/11/2019

OGGETTO: Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica.

Conclusa la votazione della proposta di delibera di cui al punto n. 11 dell'odg, si passa al dodicesimo punto iscritto all'ordine del giorno Proposta di delibera n. 238 del 05/11/2019: "Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica."

Interviene il Presidente Zaffiri.

L'intervento, per intero è riportato in calce al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO

Premesse:

VISTA la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

VISTA la **Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia**, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che l'art 18 della Direttiva 2010/31/UE, sostitutiva della Direttiva 2002/91/CE, prevede:

- Comma 1: *Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione*

energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

- *Comma 2: Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.*

VISTO il DPR 75/2013 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, successivamente rifiuta nella citata **Direttiva 2010/31/UE**: *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*;

DATO ATTO che il DPR 75/2013: all'art. 5, comma 1 stabilisce che: *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo”*.

VISTA la **Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017**, recante *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*.

CONSIDERATO che l'art. 4 bis, comma 1, lettera b) della L.R. n. 50/2017, (*Funzioni delle Province in materia di energia*) dispone:

“1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

...

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).”

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019**, avente per oggetto: *“Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica”*.

VISTO in particolare l'allegato 2 alla DGR 94/2019, recante *“Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila”* di seguito *“Metodologie operative”*.

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR 94/2019 (*Metodologie operative*) stabilisce tra l'altro:

- Il campione degli attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a verifica;
- I criteri di estrazione del campione di APE da sottoporre a verifica, nonché le priorità dei controlli da effettuare;

- Le indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire per i controlli;
- Le indicazioni sulle fasi dei controlli, le indicazioni sui criteri per la decadenza degli APE, il numero di controlli sul campo da eseguire;
- Le procedure da seguire in base all'esito dei controlli;
- Le indicazioni per stabilire gli oneri necessari alla copertura dei costi del servizio di controllo.

VISTI INOLTRE:

- Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, dove si stabilisce che:
1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:
 - a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;*
 - b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;*
 - c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.*
- L'art. 5 comma 2 del DPR 75/2013, che in particolare stabilisce:
... i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;*
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;*
 - c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.*

VISTO altresì il **DM del 26 giugno 2015**, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*", ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR 94/2019 stabilisce che: *Per il Servizio relativo alla verifica dei dati contenuti negli APE, la Regione Abruzzo prevede che gli oneri siano a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni. Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo;*

EVIDENZIATO che in seguito all'emanazione dalla DGR 94/2019, le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, si sono riunite in più occasioni ed hanno condiviso un documento comune recante il progetto di organizzazione del servizio nonché il piano economico-finanziario necessario alla determinazione dei costi del servizio;

VISTO il Progetto preliminare del servizio, redatto in accordo con le restanti province abruzzesi, sulla base delle norme sopra richiamate e sulla base delle determinazioni quantitative e metodologiche definite dalla Regione Abruzzo con l'Allegato 2 alla DGR 94/2019, con particolare

riguardo alle modalità di esecuzione del servizio ed al **numero di controlli sul campo da effettuare**, e recante il *piano economico-finanziario*, con i costi del servizio;

RITENUTO che l'organizzazione del servizio così come ipotizzata nel suddetto documento risponda pienamente alle esigenze della Provincia di Pescara, in relazione alle risorse disponibili ed agli obiettivi politici ed amministrativi della Provincia stessa;

RITENUTO pertanto di dover approvare detto documento e provvedere con gli atti di conseguenza;

RIBADITO che le spese per l'esecuzione delle attività di controllo, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 della DGR 94/2019, sono a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;

EVIDENZIATO che il piano economico-finanziario approvando, stabilisce che l'onere a carico dei professionisti, nella prima fase di attuazione del servizio sia stabilito in euro 27,00 (ventisette/00);

RIBADITO che l'allegato 2 della DGR 94/2019 prevede che *Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo*;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 9

voti favorevoli: n° 9 (*Zaffiri Antonio, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Di Donato Nunzio, Giancola Maurizio, Orlando Alessio, Pace Pierpaolo, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico*)

voti contrari: n° 0

astenuti: n° 0

consiglieri assenti: n° 4 (*Chiacchia Gianni, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca*)

DELIBERA

- ✓ di approvare il progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del *Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica*, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- ✓ di demandare al Dirigente del Servizio, la trasmissione alla Regione Abruzzo e contestualmente richiedere alla Regione l'approvazione ai sensi dell'allegato 2, punto 16, della DGR 94/2019;
- ✓ in seguito alla ricezione del positivo assenso regionale, di demandare al Dirigente del Servizio, la predisposizione e l'adozione degli atti consequenziali finalizzati a rendere esecutivo il progetto di cui sopra, per la successiva approvazione in consiglio provinciale;

- ✓ di dare atto che la copertura economica derivante dagli atti consequenziali alla presente deliberazione trovano copertura dalla riscossione degli oneri versati dai professionisti all'atto della trasmissione degli attestati di prestazione energetica.

Quindi,

IL CONSIGLIO

stante l'urgenza

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 9

voti favorevoli: n° 9 (*Zaffiri Antonio, Berardinucci Davide, Campese Emidio, Di Donato Nunzio, Giancola Maurizio, Orlando Alessio, Pace Pierpaolo, Tulli Giuseppina, Vespa Domenico*)

voti contrari: n° 0

astenuti: n° 0

consiglieri assenti: n° 4 (*Chiacchia Gianni, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca*)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

INTERVENTI***PRESIDENTE ZAFFIRI***

Passiamo al dodicesimo punto all'ordine del giorno: "Proposta di Delibera n. 238 del 05/11/2019 – Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico – finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica". La discussione è aperta. Non c'è discussione. Passiamo alla votazione di questo punto. Chi è favorevole alzi la mano.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Esito della votazione: approvato all'unanimità dei presenti.

Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole alzi la mano.

Si procede a votazione per alzata di mano dell'immediata eseguibilità.

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Esito della votazione: approvato all'unanimità dei presenti.

Grazie, Consiglieri.

Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica

(DPR n. 75/2013 – L.R. n. 32/2015, modificata dalla L.R. n. 50/2017)

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Riferimenti normativi.....	1
3. Principali contenuti dell'atto esecutivo ENEA-REGIONE ABRUZZO-PROVINCE e delle Metodologie operative.	3
3.1. Atto esecutivo (Convenzione ENEA-Regione Abruzzo-Province) – Allegato 1 alla D.G.R. n. 94/2019.....	3
3.2. Metodologie operative per la gestione dei controlli – Allegato 2 alla D.G.R. n. 94/2019	4
3.2.1 Campione da sottoporre a controllo	4
3.2.2 Indicazioni sulle modalità dei controlli.....	5
3.2.3 Oneri a carico dei tecnici abilitati al rilascio degli APE.	6
3.2.4 Indicazioni sulla redazione delle “Linee guida provinciali”	7
4. Ipotesi di organizzazione del servizio APE.	7
4.1. Livelli di controllo.	7
4.1.1 Primo livello di controllo.	7
4.1.2 Secondo livello di controllo.	8
4.1.3 Terzo livello di controllo.....	8
4.2. Esito dei controlli.	9
5. Costi del servizio.....	9
6. Conclusioni.	11

1. Premessa

Il presente documento ha come obiettivo la presentazione di una prima analisi che le province hanno svolto, in aderenza a quanto stabilito nel corso degli incontri del 9 e 25 luglio, al fine di evidenziare quello che potrebbe definirsi un primo quadro operativo comune e di base per lo svolgimento del servizio di controllo degli *Attestati di prestazione Energetica (APE)*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, lettera e), e dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 75/2013: *“controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del D.Lgs. n. 192/2005 e le finalità della certificazione energetica”*.

Naturalmente ciascuna Provincia si determinerà autonomamente in ordine alle reali modalità operative, attraverso le forme di gestione ritenute più idonee e meglio rispondenti alla situazione dell'Ente (gestione interna, gestione esterna, gestione mista, affidamento in house totale o parziale, concessione).

I contenuti di questo documento sono naturalmente integrabili e modificabili sulla base di un confronto con le altre Autorità competenti.

Inoltre, con questo documento, si è delineato uno scenario standard al fine di definire, in sede di prima applicazione, l'entità del contributo posto a carico dei professionisti per la presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.

2. Riferimenti normativi

Al fine di inquadrare agevolmente l'attività di controllo degli *Attestati di Prestazione Energetica (APE)*, è opportuno richiamare, seppure in forma sintetica, l'insieme delle norme che disciplinano la materia.

- ***DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia***, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. In particolare la Direttiva stabilisce che *“Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria”*.

- **D.Lgs n. 192/2005:** *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.*
- **D.P.R. n. 75/2013:** *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.* In particolare il Decreto stabilisce che: *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo”.*
- **D.M. del 26 giugno 2015,** del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”*, ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.;
- **Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017,** recante *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione*

della Legge 56/2014". In particolare la Regione Abruzzo, coerentemente con il D.P.R. n. 75/2013, ha stabilito che detti controlli siano effettuati dalle Province.

- **Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019**, avente per oggetto: *"Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica"*. Con questa deliberazione sono stati approvati anche i seguenti documenti:

a) *Atto esecutivo relativo alla convenzione ENEA-Regione Abruzzo del 08/03/2016 avente per oggetto: "Collaborazione al fine di promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Regione Abruzzo"*;

b) *Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila.*

3. Principali contenuti dell'atto esecutivo ENEA-REGIONE ABRUZZO-PROVINCE e delle Metodologie operative.

Le previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94/2019 rivestono particolare importanza perché sono destinate ad incidere nella reale organizzazione e gestione del servizio da parte delle Autorità competenti.

In considerazione del fatto che la definizione delle modalità di espletamento del servizio sono state riportate nei documenti allegati alla citata Deliberazione, di seguito si riportano, per sommi capi, gli aspetti più rilevanti presenti nei due documenti allegati.

3.1. Atto esecutivo (Convenzione ENEA-Regione Abruzzo-Province) – Allegato 1 alla D.G.R. n. 94/2019.

L'Atto esecutivo relativo alla convenzione ENEA-Regione Abruzzo del 08/03/2016 avente per oggetto: *"Collaborazione al fine di promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Regione Abruzzo"* (di seguito anche Atto esecutivo), allegato alla DGR 94/2019, riguarda l'accordo tra Regione Abruzzo,

ENEA e le Province abruzzesi, più in particolare la fornitura, da parte dell'ENEA, della piattaforma di gestione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE).

Oggetto dell'accordo è la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione che consenta la trasmissione, gestione e invio al sistema regionale (APE-R 18) e nazionale (SIAPE) degli APE.

Si prevede la creazione di n. 4 accessi distinti per le Province abruzzesi che, in caso di affidamento a terzi del servizio, prevede la concessione al terzo dell'accesso al sistema.

L'accordo prevede, inoltre, che i costi del sistema sono posti a carico delle Province e devono essere coperti con una quota parte del contributo che i professionisti sono tenuti a versare alle Autorità competenti, in occasione della trasmissione degli APE.

Si evidenzia che i contributi versati dai professionisti devono comunque garantire la copertura economica di tutti i costi riguardanti il sistema dei controlli degli APE.

3.2. Metodologie operative per la gestione dei controlli – Allegato 2 alla D.G.R. n. 94/2019

Il secondo documento approvato dalla Regione Abruzzo, denominato “Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila”, si compone di 17 punti e contiene:

- a) Indicazioni per la redazione di Linee Guida provinciali;
- b) Indicazioni sui requisiti dei certificatori (con richiamo alla normativa nazionale);
- c) Indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire;
- d) Indicazioni sul processo verbale per l'irrogazione delle sanzioni;
- e) Indicazioni sul campione di APE da sottoporre a controllo;
- f) Criteri di estrazione del campione da sottoporre a controllo;
- g) Indicazioni sulle modalità dei controlli;
- h) Specifica prescrizione che gli oneri dei controlli siano posti a carico dei professionisti, sulla base di piani economici e finanziari redatti dalle Province, da sottoporre all'approvazione della Regione.

3.2.1 Campione da sottoporre a controllo

L'allegato 2 della D.G.R. n. 94/2019 stabilisce, al punto 2, che gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati pervenuti durante l'anno solare antecedente, individuati in modo casuale mediante sorteggi effettuati informaticamente.

Al punto 3 si precisa che le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, come previsto all'art. 5 del D.M. 26/6/2015.

Il punto 4 stabilisce che ciascun Attestato sia conteggiato $1+N$ volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata con punteggio maggiore per la classe energetica A4 e a decrescere per le restanti classi.

Ne consegue che gli APE che presentano il punteggio più elevato hanno una probabilità maggiore di entrare a far parte del campione da sottoporre a verifica.

Il numero di APE che entrano a far parte del campione devono rappresentare, come già detto, almeno il 2% del totale degli Attestati pervenuti nell'anno precedente.

Ne consegue che il numero assoluto di APE da sottoporre a verifica è variabile anno per anno.

3.2.2 Indicazioni sulle modalità dei controlli

L'allegato 2 della D.G.R. n. 94/2019 fornisce anche alcune indicazioni su come le Province dovranno procedere per effettuare i controlli, che vengono basati su "punteggi di non conformità" da definirsi in sede di redazione del progetto di gestione del servizio e da riportare nelle linee guida provinciali ovvero in uno specifico regolamento provinciale del servizio.

Le indicazioni fornite nelle metodologie operative, determinano il processo per arrivare all'effettuazione dei controlli e dei sopralluoghi che può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- a) stabilire i criteri per l'attribuzione dei punteggi di non conformità;
- b) fissare un valore soglia, che rappresenta il parametro di riferimento, con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli APE;
- c) attribuire i punteggi di non conformità agli APE estratti (almeno il 2% di quelli pervenuti);
- d) verificare se quelli che superano il valore soglia sono in numero maggiore o minore di 30 per ogni estrazione semestrale;
- e) se il numero è minore di 30, si provvede a controllare con sopralluogo sul campo tutti gli APE individuati;
- f) se il numero è maggiore di 30, si provvede a controllare con sopralluogo sul campo i primi trenta attestati, mentre per i restanti attestati la verifica consiste nella richiesta al certificatore di chiarimenti: se essi sono sufficienti si considera l'APE con esito positivo, se non sono sufficienti si procede con sopralluogo sul campo, se non sono forniti l'esito è negativo.

Il processo appena rappresentato deve essere armonizzato con le previsioni di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 75/2013, sulla base del quale andranno stabiliti i punteggi di non conformità, tenendo presente che i controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e che gli stessi comprendono tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Infine, si deve tenere conto di quanto disposto al comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE ove è stabilito che: *“La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:*

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;*
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;*
- c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato”.*

3.2.3 Oneri a carico dei tecnici abilitati al rilascio degli APE.

Le Metodologie operative, al punto 16, prevedono che “gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo”. (la metodologia proposta è in contrasto con quanto indicato all'art. 3 dell'all.1 alla DGR 94/2019)

Per una prima definizione del valore del contributo posto in capo ai tecnici abilitati ci si è chiesti se nella definizione di tale onere, fondamentale per la stesura di un primo Piano economico e finanziario, era più opportuno:

- a) Stabilire un onere variabile riferito alla classe energetica;
- b) Stabilire un onere variabile riferito alle dimensioni dell'immobile;
- c) Procedere con un mix tra le voci a) e b) di cui sopra;
- d) Stabilire un valore fisso per ogni APE, prescindendo da classe energetica, dimensioni dell'immobile, destinazione dell'APE.

Negli incontri finora svoltisi, l'orientamento comune è sembrato essere quello di fissare un valore economico unico per ogni APE.

A questa scelta, perciò, ci si è attenuti nella elaborazione dei dati di cui al successivo paragrafo

3.2.4 Indicazioni sulla redazione delle “Linee guida provinciali”.

Nelle premesse alle Metodologie operative è specificato che le Province abruzzesi dovranno emanare, con Deliberazione del Consiglio Provinciale, le “Linee guida provinciali” seguendo le indicazioni presenti nel documento.

Si rappresenta in questa sede la necessità di valutare la possibilità di dotarsi di specifico Regolamento in materia, in luogo delle linee guida.

Sia come sia, sarebbe comunque il caso che tutte le Province adottassero lo stesso strumento.

In ogni caso le Linee guida, ovvero il Regolamento, dovrebbero contemplare almeno i seguenti aspetti:

- Indicazioni relative al procedimento amministrativo;
- Criteri di estrazione degli APE da sottoporre a controllo;
- Modalità e criteri di attribuzione dei punteggi di non conformità;
- Individuazione del valore soglia di riferimento per i controlli;
- Modalità dei sopralluoghi da effettuare sul campo;
- Oneri da porre a carico dei professionisti;
- Definizione dei limiti di validità legale dei controlli effettuati;
- Definizione dell'ammissibilità di sopralluoghi a richiesta di terzi e relativi oneri.

4. Ipotesi di organizzazione del servizio APE.

Come già emerso negli incontri che si sono succeduti ogni Autorità competente deciderà come organizzare e quindi strutturare il servizio, tenendo conto delle proprie specificità. In questa sede ci si limita a ricordare i tratti salienti e fondamentali per la organizzazione del servizio.

4.1. Livelli di controllo.

Tenendo conto della Direttiva Europea 2010/31/UE e del DM 26 giugno 2015, possono essere definiti tre livelli di controllo.

4.1.1 Primo livello di controllo.

Il primo livello di controllo deve essere eseguito sul 100% degli APE pervenuti, ed è costituito da verifiche documentali che riguardano:

- La completezza dell'attestato in tutte le sue parti obbligatorie;
- La presenza di tutti gli allegati obbligatori (libretto di impianto, Rapporto di efficienza energetica, ecc.);
- La completezza dei dati identificativi dell'immobile e dei soggetti relazionati all'immobile;

- La verifica della coerenza dei dati principali riportati nell'APE, da effettuare quanto più possibile in modo automatico.

N.B. - l'ipotesi di PEF è stata elaborata considerando che tutti i controlli di primo livello, o comunque la massima parte di essi, siano effettuati in automatico dal software di gestione.

4.1.2 Secondo livello di controllo.

Sulla base delle indicazioni presenti nell'allegato 2 della DGR 94/2019 saranno effettuati controlli su almeno il 2% degli APE pervenuti, scelti con i criteri di cui al punto 4) delle Metodologie operative.

Tale controllo, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE e dall'art. 5, comma 2, del DPR 75/2013, consiste in una verifica di congruità, anche numerica, dei principali indicatori di efficienza energetica (cfr. comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE):

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate.

In questa fase, seguendo il criterio tracciato dalle Metodologie operative, sono attribuiti dei **"punteggi di non conformità"** agli APE estratti.

Devono perciò essere stabiliti i criteri di attribuzione dei punteggi, in coordinazione con quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE e dal DPR 75/2013.

Da verificare che il sistema di estrazione degli APE previsto da ENEA risulti conforme a quanto indicato nell'allegato "2".

4.1.3 Terzo livello di controllo.

I contenuti e le modalità del terzo livello di controllo sono definiti dal combinato disposto della Direttiva 2010/31/UE e dalle Metodologie operative.

Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, prevede che sia effettuato un *"controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato"*.

In base alle Metodologie operative, tale controllo andrà effettuato su **circa 60 APE all'anno**, ma molto probabilmente il numero è destinato a crescere in relazione all'ampiezza del campione estratto, derivante dal numero di Attestati pervenuti.

Si consideri che il valore potrà ulteriormente variare in relazione al *punteggio di non conformità soglia* che si andrà a stabilire ed in base agli esiti delle istruttorie di cui al punto 11), delle Metodologie operative stesse.

4.2. Esito dei controlli.

A conclusione del procedimento di controllo dovranno essere redatte le schede di sintesi riepilogative dei controlli effettuati su ogni APE e su ogni edificio, relativamente al secondo e terzo livello di controllo, come sopra definiti.

Infine, in attuazione di quanto previsto ai punti 14) e 15) delle Metodologie operative, si dovranno effettuare le comunicazioni degli esiti dei controlli e la predisposizione dei processi verbali per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 15 comma 3 del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i.

5. Costi del servizio.

Il punto 16 delle metodologie operative stabilisce che gli oneri relativi al servizio sono posto a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni.

Stabilisce, altresì, che gli oneri siano proposti dalle Province tramite approvazione del Consiglio Provinciale di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e che l'importo è suscettibile di variazione annuale con deliberazione del Consiglio provinciale (cfr. art. 3 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 94/2019)

Allo scopo di formulare una ipotesi di Piano economico-finanziario che, al di là dei moduli organizzativi scelti da ciascuna Provincia, possa rappresentare un riferimento comune per l'avvio delle attività e garantire l'adozione di un onere iniziale comune nelle quattro province abruzzesi è stato preso a riferimento il numero medio di APE che pervengono annualmente. Tale numero si equivale per le quattro province ed è pari a **circa 7.000 APE all'anno**.

Le voci di costo sono generalmente proporzionali al numero di APE da controllare, salvo i costi generali che sono da ritenere fissi quando le variazioni sono contenute entro il $\pm 10\%$ del numero medio indicato.

Inoltre le voci sono state separate in base ai livelli di controllo, così come illustrati al paragrafo 4.

Le voci di costo previste nel presente piano sono le seguenti:

A) COSTI GENERALI
B) PRIMO LIVELLO DI CONTROLLO
C) SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO
D) TERZO LIVELLO DI CONTROLLO

Le voci di costo, così individuate sono state parametrize all'impiego di risorse tecniche ed umane da utilizzare nella gestione dei controlli, secondo la tabella che segue:

	A) COSTI GENERALI*	Numero	Costo unitario	Costo totale
A1)	Costo piattaforma APE	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00
A2)	Oneri per adempimenti di competenza della Provincia	7.000	€ 2,00	€ 14.000,00
A3)	Costi per la gestione generale amministrativa (front office)	7.000	€ 3,00	€ 21.000,00
A4)	Costi assicurativi e assistenza legale	7.000	€ 2,50	€ 17.500,00
	TOTALE COSTI GENERALI			€ 60.500,00
	<i>* NB: I costi generali sono da ritenere fissi quando il numero di APE subisce variazioni contenute entro il ± 10% del numero medio indicato</i>			
	B) PRIMO LIVELLO DI CONTROLLO			
B1)	Completezza dell'attestato in tutte le sue parti obbligatorie;	7.000	€ 0,50	€ 3.500,00
B2)	Presenza di tutti gli allegati obbligatori (libretto di impianto, Rapporto di efficienza energetica, ecc.);	7.000	€ 0,50	€ 3.500,00
B3)	Completezza dei dati identificativi dell'immobile e dei soggetti relazionati all'immobile;	7.000	€ 1,00	€ 7.000,00
B4)	Verifica della coerenza dei dati principali riportati nell'APE.	7.000	€ 3,50	€ 24.500,00
B5)	Ammortamenti attrezzature per il primo livello di controllo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE COSTI CONTROLLO PRIMO LIVELLO			€ 39.500,00
	C) SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO			
C1)	Controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;	140	€ 50,00	€ 7.000,00
C2)	Controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate.	140	€ 110,00	€ 15.400,00
C3)	Assegnazione non conformità (2% del numero degli APE)	140	€ 50,00	€ 7.000,00
C4)	Ammortamenti attrezzature per il secondo livello di controllo	1	€ 500,00	€ 500,00
	TOTALE COSTI CONTROLLO SECONDO LIVELLO			€ 29.900,00
	D) TERZO LIVELLO DI CONTROLLO			
D1)	Preistruttoria: analisi della documentazione degli APE da sottoporre a controllo esaustivo, elaborazione dei dati e stesura del piano dei controlli sul campo	60	€ 250,00	€ 15.000,00
D2)	Effettuazione sopralluogo sul campo	60	€ 600,00	€ 36.000,00
D3)	Post istruttoria: analisi ed elaborazione dei dati rilevati, definizione dell'esito e redazione del rapporto di controllo, della relazione istruttoria ed elaborazione di eventuali provvedimenti	60	€ 110,00	€ 6.600,00
D4)	Ammortamenti attrezzature per il terzo livello di controllo	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE COSTI CONTROLLO TERZO LIVELLO			€ 59.100,00
	TOTALE COSTI GESTIONE DEL SERVIZIO			€ 189.000,00
	Tariffa media a carico dei professionisti per singolo APE	€ 27,00		

RIEPILOGO

A) COSTI GENERALI	€ 49.000,00
B) PRIMO LIVELLO DI CONTROLLO	€ 39.500,00
C) SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO	€ 35.500,00
D) TERZO LIVELLO DI CONTROLLO	€ 65.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE DEL SERVIZIO	€ 189.000,00
Tariffa media a carico dei professionisti per singolo APE (n.7000)	€ 27,00

NB: Gli importi sopra indicati sono omnicomprensivi.

In definitiva, il valore medio da porre a carico dei professionisti, in occasione della trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica è pari a **€ 27,00**.

E' importante sottolineare che l'importo sopra individuato costituisce una previsione da adeguare opportunamente, a seguito dei costi concreti che si riscontreranno nella fase operativa dei controlli e al numero di APE pervenuti effettivamente.

6. Conclusioni.

In conformità alle Metodologie operative approvate con DGR 94/2019, ciascuna provincia dovrà approvare il piano con il proprio organo consiliare, atteso che la formulazione basata sulle 4 voci di costo consente la massima flessibilità organizzativa e gestionale, in relazione alle risorse interne ed alle forme di gestione che ciascuna provincia vorrà adottare.

L'importo sopra individuato potrà essere sottoposto all'approvazione della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto al punto 16 delle Metodologie operative, approvate con DGR 94/2019.

Il presente elaborato contiene gli elementi minimi, per una definizione degli atti a corredo e completamento del progetto di servizio, che potranno essere definiti in seguito all'approvazione dell'importo dell'onere per la consegna dell'APE da parte della Regione Abruzzo.

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. CP-2019-0000065 del 29/11/2019

Oggetto: Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 05/11/2019

Il Responsabile
f.to Ing. LUIGI URBANI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 06/11/2019

Il Responsabile
f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO

PROVINCIA DI PESCARA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Segretario Generale
f.to DR. MICHELE FRATINO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 13/12/2019

Pescara, li 13/12/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/11/2019.

Essendo stata dichiarata immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, li 29/11/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2019 al 28/12/2019

Pescara, li 28/12/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO
